



COMUNE DI MARENO DI PIAVE

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TENUTA DELL'ELENCO
COMUNALE DEGLI AVVOCATI CUI CONFERIRE INCARICHI DI
PATROCINIO E ASSISTENZA LEGALE**

Approvato con delibera di C. C. n. 31 del 22.09.2020

Art. 1 – Oggetto del Regolamento e suo ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità per l'istituzione e la tenuta di un "Elenco comunale degli Avvocati", attraverso il quale provvedere al conferimento degli incarichi legali a professionisti esterni, garantendo trasparenza e concorrenzialità.
2. L'esigenza di costituire il predetto Elenco deriva:
 - dalla mancanza di personale comunale interno abilitato ad assumere incarichi di patrocinio legale, nonché di un ufficio associato con altri Enti, dotato di personale abilitato alla professione di avvocato;
 - dall'obbligo di prevedere procedure trasparenti e comparative per l'affidamento degli incarichi legali esterni i quali, pur se esclusi dall'applicazione del codice dei contratti ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legislativo numero 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., devono rispettare i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto.
3. Per "incarichi legali" ai sensi del presente Regolamento, si intendono gli incarichi da affidare ad avvocati per i servizi legali di cui all'articolo 17 comma 1, lettere c) e d), del Decreto Legislativo numero 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i...
4. L'inserimento nell'Elenco non comporta alcun obbligo in capo al Comune, né alcun diritto in capo all'avvocato, in ordine ad un eventuale conferimento dell'incarico; la finalità della costituzione di un elenco di avvocati risiede, infatti, nella necessità di assicurare l'individuazione del soggetto più idoneo all'espletamento dell'incarico nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

Art. 2 – Elenco comunale degli avvocati

1. Per l'affidamento degli incarichi professionali legali è istituito un apposito Elenco comunale aperto ai professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature. L'elenco è unico e suddiviso per materie nell'ambito delle seguenti sezioni: Amministrativo, Civile, Penale, Lavoro nel Pubblico Impiego e Privacy. Per ogni sezione si individuano le seguenti materie:
 - Sezione A- CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO:
 - Contenzioso urbanistico e dell'edilizia;
 - Contenzioso dell'ambiente;
 - Contenzioso degli appalti, contratti pubblici
 - Contenzioso dei servizi di interesse economico generale;
 - Contenzioso in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
 - Contenzioso elettorale;
 - Contenzioso in materia anagrafica;
 - Contenzioso contabile davanti alla Corte dei Conti;
 - Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE:
 - Contenzioso relativo ai diritti reali, condominio e locazioni;
 - Contenzioso relativo ai contratti commerciali;
 - Contenzioso dell'esecuzione forzata e recupero credito;
 - Contenzioso della crisi di impresa e dell'insolvenza;
 - Sezione C – CONTENZIOSO PENALE:
 - Contenzioso penale della pubblica amministrazione;
 - Contenzioso penale dell'ambiente;
 - Contenzioso penale dell'urbanistica e dell'edilizia.
 - Sezione D – CONTENZIOSO LAVORO NEL PUBBLICO IMPIEGO:
 - Contenzioso relativo ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni nel pubblico impiego;
 - Contenzioso in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
 - Sezione E – CONTENZIOSO IN MATERIA DI PRIVACY:
 - Contenzioso in materia di violazione della protezione dei dati personali;
2. Per ogni materia di iscrizione, i Professionisti dovranno compilare un numero minimo di tre schede di *track record* (schede descrittive di pregresse esperienze professionali) a conferma delle competenze, esperienze

- e specializzazioni nella materia di iscrizione, necessarie per selezionare l'affidatario dell'incarico attraverso lo svolgimento di procedure comparative digitali tra gli avvocati dell'Elenco.
3. L'iscrizione nell'Elenco avviene su richiesta del professionista interessato, singolo o associato. In via di prima attuazione l'iscrizione all'Elenco sarà preceduta dalla pubblicazione di un avviso pubblico all'albo pretorio on line e sul sito Internet istituzionale, sotto sezione dedicata ai bandi di gara della sezione "Amministrazione Trasparente". L'elenco così formato, è sempre aperto a nuove iscrizioni.
 4. Ad iscrizione avvenuta, sarà consentito in ogni momento ai Professionisti aggiornare i dati comunicati con la domanda di iscrizione, se nel frattempo intervengano modifiche
 5. In via del tutto eccezionale, dandone adeguata motivazione, il Comune ha la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti nell'Elenco per questioni di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione quali quelle garantite da professionisti cultori della materia e cattedratici; fermo il rispetto, comunque, dei principi di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo numero 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.. Si può prescindere dall'utilizzo dell'Elenco e dalla procedura comparativa, altresì nel caso in cui la scelta dell'avvocato sia effettuata dalle Compagnie assicurative, con oneri a loro carico.
- Si può infine procedere all'affidamento diretto senza utilizzo dell'Elenco, nei seguenti casi:
- a) nei casi di prosecuzione, consequenzialità, e complementarietà e attinenza con altri incarichi precedentemente conferiti;
 - b) in caso di assoluta particolarità della controversia ad esempio per la novità del *thema decidendum* o comunque della questione trattata.

Art. 3 – Requisiti per l'inserimento nell'Elenco

1. Nell'Elenco possono essere inseriti gli avvocati, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti, che dovranno essere autocertificati ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., al momento della richiesta di iscrizione:
 - possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
 - godimento dei diritti civili e politici e possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all'articolo 80 del Decreto Legislativo numero 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;
 - assenza di condanne penali e mancata irrogazione a proprio carico di sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
 - iscrizione da almeno cinque anni all'Albo professionale degli Avvocati;
 - esperienza professionale nella difesa di enti locali o altre pubbliche amministrazioni e/o nei confronti di privati, nelle materie relativamente alle quali si chiede l'iscrizione di cui all'art. 2 comma 1 del presente Regolamento e rilevabile nel *curriculum vitae* professionale.
2. Non possono essere iscritti nell'Elenco coloro che al momento dell'iscrizione abbiano in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro il Comune. I professionisti che in costanza di iscrizione nell'Elenco promuovano giudizi avverso il Comune o assumano incarichi in conflitto con gli interessi del Comune medesimo, sono tenuti a comunicare tale circostanza; detta condizione comporta l'immediata cancellazione dal predetto Elenco. In ogni caso, ricorrendo tali circostanze, la cancellazione potrà essere disposta anche d'ufficio dal Comune.
3. I requisiti di cui sopra dovranno essere posseduti e autocertificati dall'avvocato, compilando l'apposito modulo messo a disposizione dal sistema.

Art. 4 – Iscrizione nell'Elenco

1. L'iscrizione all'Elenco ha luogo mediante accreditamento alla piattaforma utilizzata dall'ente e accessibile al link: comune-marenodipiave.4clegal.com e seguendo l'iter *ivi* previsto.
2. L'istanza, debitamente sottoscritta dal professionista, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a) Autocertificazione, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445 e s.m.i., e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine ai seguenti stati:
 - possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
 - godimento dei diritti civili e politici;

- l'iscrizione all'albo professionale degli avvocati presso il foro di competenza con l'indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni;
 - eventuale abilitazione al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori, ove in possesso, e relativa data;
 - l'assenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica amministrazione;
 - di non aver riportato condanne penali e di non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
 - numero codice fiscale e numero partita Iva;
- b) Curriculum vitae professionale nel quale sono indicate le esperienze e/o specializzazioni nelle materie della specifica sezione dell'Elenco a cui chiede l'iscrizione;
 - c) Dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte di terzi, pubblici o privati, contro o in conflitto con gli interessi dell'Ente per la durata del rapporto instaurato, e di accettazione che in caso di assunzione di tali incarichi, è prevista l'immediata cancellazione dall'Elenco;
 - d) Dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento e delle previsioni del Codice di comportamento approvato dall'Ente per i propri dipendenti, pubblicato sul sito Internet istituzionale, con impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;
 - e) L'impegno a rendere, in caso di nomina nell'ambito dell'incarico assunto, un parere scritto preliminare in ordine alla sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio e per eventuali transazioni relative al giudizio per cui sono stati incaricati;
 - f) Copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale prevista ai sensi dell'art. 12 L. 247/2012. Nel caso di avvocato membro di studio associato, potranno essere indicati gli estremi della polizza dello studio di appartenenza, purché tale polizza copra l'attività dell'avvocato che chiede l'iscrizione all'Elenco.
 - g) Dichiarazione di impegno a mantenere la riservatezza e segretezza in relazione agli incarichi conferiti.
3. Il Comune di Mareno di Piave si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità di quanto dichiarato dai professionisti, ai sensi della normativa vigente.
 4. Per gli studi associati i requisiti la documentazione di cui al presente articolo dovrà riferirsi a ciascun componente.

Art. 5 –Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'Albo

1. La decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio è assunta con deliberazione della Giunta comunale, sulla base del parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente per materia a cui afferisce la controversia, in cui sono evidenziate le ragioni sostanziali dell'Ente.
2. Il Responsabile della procedura, visti i curricula degli iscritti all'Elenco e tenuto altresì conto del necessario rispetto del principio di equa ripartizione, procede ad invitare a presentare un preventivo a tre legali iscritti all'Elenco. Agli avvocati invitati alla procedura comparativa verrà comunicata la deliberazione di Giunta connessa al contenzioso e verrà richiesto di trasmettere nei tempi indicati una "parcella preventiva" con riferimento alle tabelle dei parametri forensi, di cui al DM 55/2014 e successivi aggiornamenti.
3. E' consentito il ricorso alla procedura di affidamento diretto tra gli iscritti all'Elenco:
 - a) nei casi di prosecuzione, consequenzialità, complementarietà e attinenza con altri incarichi precedentemente conferiti;
 - b) in caso di assoluta particolarità della controversia ad esempio per la novità del *thema decidendum* o comunque della questione trattata.
4. A seconda della complessità/valore della causa, saranno tenuti presenti, tra gli altri, i seguenti criteri di preferenza:
 - le esperienze specifiche e gli esiti favorevoli riferiti allo svolgimento di incarichi similari, di patrocinio legale presso altri Enti locali, risultanti dal curriculum vitae;
 - foro di competenza della causa da affidare;
 - specifica esperienza nell'ambito dell'oggetto dell'affidamento;
 - pregressa proficua collaborazione con l'Ente.
5. In caso di equivalenza di una pluralità di Professionisti sotto il profilo della competenza, dell'esperienza e della pregressa proficua esperienza con l'Ente, si applicherà il criterio del preventivo più conveniente, quale criterio residuale.

6. In casi particolari è consentita l'attivazione di procedura comparativa fra tutti i professionisti iscritti alla competente sezione dell'Elenco.
In ogni caso l'affidamento dovrà dare atto della congruità del preventivo rispetto alle tariffe professionali vigenti. Agli avvocati invitati alla selezione si chiederà di confermare la permanenza della validità delle dichiarazioni già fornite in sede di iscrizione all'Elenco, come elencate al precedente articolo 3.
7. Gli incarichi legali oggetto di conferimento verranno opportunamente individuati con il Codice Identificativo Gara (c.d. "CIG"), in ossequio a quanto stabilito nelle disposizioni della Competente Autorità in materia.
8. Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità.
9. Si può altresì procedere ad un affidamento diretto dell'incarico in caso di procedura andata deserta.
10. Resta ferma, in ogni caso, la modalità di affidamento disciplinata all'art. 2, comma 5 del presente regolamento.

Art. 6 – Condizioni

1. L'incarico conferito contempla lo svolgimento, da parte del professionista incaricato, delle attività qui di seguito indicate senza ulteriori oneri per l'Ente:
 - a) L'indicazione del valore della causa;
 - b) Il compenso professionale che viene determinato con riferimento alle tabelle dei nuovi parametri forensi allegati al DM n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, come disposto nel successivo articolo 7;
 - c) L'obbligo del professionista di unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto;
 - d) L'obbligo del professionista alla stretta osservanza del codice deontologico;
 - e) L'obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio, sul rischio di soccombenza sull'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere;
 - f) L'obbligo del professionista di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito;
 - g) L'obbligo del professionista alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato, di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
 - h) Obbligo di parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale o stragiudiziale.

Art. 7 – Corrispettivo. Attività di domiciliazione. Contratto di patrocinio

1. Il corrispettivo al professionista esterno sarà determinato all'esito dello svolgimento delle procedure comparative
2. Laddove il giudizio dovesse, per qualsiasi motivo - compresa l'ipotesi di rinuncia all'incarico da parte del legale o revoca del mandato - concludersi anteriormente alla sentenza, il compenso pattuito sarà ridotto tenendo conto delle fasi effettivamente svolte.
3. Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, la parcella sarà unica per il professionista incaricato, che provvederà a sue cure e spese in ordine alla predetta incombenza.
4. Il professionista incaricato dovrà sottoscrivere apposita convenzione, anche nella forma lettera di incarico per corrispondenza, come previsto dall'art. 32 comma 14 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i..
5. Su richiesta del professionista, all'atto del conferimento dell'incarico potrà essere riconosciuto un anticipo, a valere sulle voci di spesa processuali, con prevalenza per le spese vive da sostenersi per l'attività giudiziale. Potrà inoltre essere anticipato un importo fino al massimo al 30% della somma riportata nel preventivo, relativa ai compensi professionali. Tutti gli importi anticipati, in caso di condanna della controparte all'integrale pagamento delle spese di lite, saranno oggetto di compensazione.

Art. 8 – Aggiornamento e cancellazione dall’Elenco

1. L’Elenco verrà aggiornato di norma con cadenza annuale. Le iscrizioni già effettuate si intendono automaticamente rinnovate per gli anni successivi, salva cancellazione ai sensi del comma successivo. I professionisti iscritti all’Elenco potranno fornire una versione aggiornata dei curricula ed, eventualmente, della documentazione acclusa alla domanda di iscrizione, in relazione ad ogni variazione dei dati contenuti, da comunicare al Gestore della Piattaforma.
 2. E’ disposta la cancellazione dall’Elenco dei professionisti che:
 - abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell’Elenco;
 - non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati, come desumibile da apposita documentazione;
 - abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico;
 - siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze, debitamente documentate;
 - su istanza del richiedente;
 - siano rimasti privi di copertura assicurativa;
 - non abbiano rinnovato l’iscrizione all’Elenco in occasione delle revisioni straordinarie;
 - in costanza di iscrizione nell’Elenco promuovano giudizi avverso il Comune o assumano incarichi in conflitto con gli interessi del Comune medesimo.
 - abbiano reso dichiarazioni non veritiere nella domanda di iscrizione all’Elenco e nella documentazione a corredo della stessa o, più in generale, per sopravvenuti motivi di incompatibilità e conflitti di interessi;
 - abbiano esercitato il recesso dalla convenzione ovvero abbiano rinunciato, senza giustificato motivo, ad un incarico già conferito;
 3. La cancellazione dall’Elenco, unitamente ai motivi che hanno condotto a tale determinazione, verrà tempestivamente comunicata, tramite PEC, all’avvocato/studio associato.
- Con riferimento a quanto sopra, resta ferma la corresponsione degli onorari per le attività sino a quel momento espletate (salve le ipotesi di responsabilità dell’avvocato per dolo o colpa grave).

Art. 9- Pubblicità

1. L’Elenco degli Avvocati è pubblicato nel sito Internet istituzionale dell’Ente nella sotto sezione “Bandi di gara e contratti” della sezione denominata “Amministrazione Trasparente”. I dati forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione dell’Elenco e dell’eventuale affidamento dell’incarico. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge.

Art. 10- Trattamento dei dati personali

- 1 Il Comune di Mareno di Piave, in qualità di titolare del trattamento dei dati alla stessa forniti dagli avvocati, informa - ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR”) nonché del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) e s.m.i.- che i dati conferiti in attuazione della disciplina oggetto del presente Regolamento verranno utilizzati ai fini del procedimento di formazione e aggiornamento dell’Elenco, nonché della gestione ed esecuzione economica, fiscale ed amministrativa dell’incarico legale, anche ai fini degli adempimenti di pubblicazione sul sito web istituzionale in ossequio alla vigente normativa in materia di trasparenza. Tali dati verranno trattati con sistemi informatici, telematici e manuali, in modo da garantirne, comunque, la sicurezza e riservatezza.
2. L’informativa di cui agli artt. 13 e 14 del citato GDPR verrà debitamente sottoscritta dall’avvocato per presa visione ed allegata alla domanda di iscrizione nell’Elenco.

Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia ed al Codice di deontologia forense, approvato con deliberazione del Consiglio Nazionale Forense del 31/12/2014 e successivi aggiornamenti.